



Comune di Castelnovo ne' Monti

**DELIBERAZIONE N. 90 DEL 18/12/2024**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione

**OGGETTO : MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO  
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

L'anno **2024** il giorno **18** del mese di **Dicembre** alle ore **20.30** , in CASTELNOVO NE' MONTI, nella sede comunale, sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome Nome	Carica	Presente/Assente
FERRARI Emanuele	Sindaco	Presente
VALENTINI Daniele	Vice Sindaco	Presente
SEVERI Paolo Giorgio	Consigliere	Presente
DALLAPORTA Silvia	Consigliere	Presente
LANZI Tiziana	Consigliere	Presente
SPADACCINI Erica	Consigliere	Presente
BONI Carlo	Consigliere	Presente
AGNESINI Patrizia	Consigliere	Presente
MARTINELLI Claudia	Consigliere	Presente
PREDIERI Thomas	Consigliere	Presente
MANFREDI Lucia	Consigliere	Presente
LEURINI Gianni	Consigliere	Presente
BRIGLIA Ermanno	Consigliere	Presente
CASOTTI Mattia	Consigliere	Presente
NARDINI Irma Sabina	Consigliere	Presente
BERETTI Maria Claudia	Consigliere	Presente
TACCONI Gabriele	Consigliere	Presente

Totale presenti:17

Totale assenti:0

Assiste il Vice Segretario Comunale **RINALDI Silvia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
Il Sig. **FERRARI Emanuele** nella qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosce la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:

BERETTI Maria Claudia – LANZI Tiziana– LEURINI Gianni

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RILEVATO** che i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**RICHIAMATO** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**RICHIAMATI** il decreto legislativo n. 218 del 19/06/1997 che ha introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione per i tributi erariali e l'art. 50 della legge 449/1997 che ha conferito ai comuni la facoltà di estendere tale istituto anche ai tributi locali;

**DATO ATTO** che il comune di Castelnuovo ne' Monti si è avvalso di tale facoltà con deliberazione consiliare n. 137 del 30/12/1998 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione";

**DATO ATTO** che, dalla data dell'ultima revisione ad oggi, sono stati adottati provvedimenti legislativi che rendono necessario un adeguamento normativo del Regolamento predetto ed in particolare il D. Lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023- contenente modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente- che ha introdotto importanti novità quali l'obbligo del contraddittorio preventivo (per cui gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria se non sono automatizzati o sostanzialmente automatizzati debbono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo) l'introduzione di nuove norme in materia di autotutela obbligatoria e facoltativa, interpello, conciliazione giudiziale, vizi di nullità, annullabilità e irregolarità ;

**RILEVATO** che le predette modificazioni legislative impattano fortemente sull'istituto dell'accertamento con adesione, rendendo opportuno un tempestivo aggiornamento del Regolamento predetto, alla luce soprattutto delle norme di raccordo e coordinamento tra i due istituti del contraddittorio preventivo e dell'accertamento con adesione dettate dal D. Lgs. N. 13 del 12/02/2024;

**DATO ATTO** che le modifiche predette concernono principalmente adeguamenti normativi imposti da atti gerarchicamente sovraordinati e che quindi la maggior parte di esse sono comunque applicabili dalla data di efficacia delle fonti predette;

**RITENUTO** pertanto -per le motivazioni dianzi esposte -di modificare il vigente Regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione nel seguente modo:

• **Art. 2- Ambito di applicazione dell'istituto**

Il comma 3 viene così riformulato con l'aggiunta di una precisazione in tema di limiti di applicabilità dell'istituto:

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
3 – Esulano pure dal campo applicativo le questioni cd. "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.	3 -Esulano pure dal campo applicativo le questioni cd. "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili. <b>Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone infatti la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo;</b>

• **Art. 3 - Attivazione del procedimento di definizione**

Viene riformulato nel modo seguente:

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>1 – Il procedimento di definizione può essere attivato:</p> <p>a) a cura dell'ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;</p> <p>b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.</p>	<p><b>1 – Il procedimento di definizione può essere attivato con le modalità dettagliate nei successivi articoli 4 e 5:</b></p> <p><b>a) a cura dell'ufficio comunale;</b></p> <p><b>b) su istanza del contribuente.</b></p>

• **Art.5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente**

L'articolo viene riscritto come di seguito riportato:

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>1 – Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza di accertamento con adesione in carta libera. Tale istanza può essere trasmessa per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna diretta all'ufficio tributi del Comune che ne rilascia ricevuta.</p> <p>2 – La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo, salvo il disposto dell'art. 11, comma 3.</p> <p>3 – L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione e i termini sospesi riprendono a decorrere.</p> <p>4 – Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sempre che questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, il funzionario responsabile del tributo formula l'invito a comparire.</p>	<p><b>1 – Il contribuente -in assenza dell'invito di cui al precedente articolo 4 e anteriormente all'impugnazione dell'atto davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado –può procedere all'avvio della procedura su propria iniziativa <u>sempre che vi sia materia concordabile</u> - presentando istanza di accertamento con adesione contenente l'indicazione del proprio recapito, anche telefonico, nei seguenti casi e termini:</b></p> <p><b>a) Quando gli sia stato notificato avviso di accertamento (o di rettifica, ovvero atto di recupero), <u>per i quali non si applica il contraddittorio preventivo</u>: entro il termine di presentazione del ricorso; in questo caso i termini di impugnazione e pagamento sono sospesi per 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, salvo il disposto dell'articolo 11, comma 3, del presente regolamento;</b></p> <p><b>b) Nell'ipotesi di avviso per cui si applica il contraddittorio preventivo:</b></p> <p><b>1) <u>entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3 L n. 212/2000, in alternativa alla attivazione del contraddittorio preventivo tramite il deposito, da parte del contribuente, di specifiche controdeduzioni;</u></b></p> <p><b>2) <u>Se non si è avvalso della facoltà di cui al punto 1: entro quindici giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. Nell'ipotesi ivi prevista, però, il</u></b></p>

termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla corte di Giustizia Tributaria è sospeso per un periodo di soli trenta giorni.

**1-bis - Nel caso di istanza promossa nei termini di cui al punto 1 della lettera b), qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.**

**1-ter - L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di definizione ed i termini sospesi riprendono a decorrere.**


**1-quater – E' sempre fatta salva la possibilità per le parti, laddove, all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6 bis, comma 3; L.212/2000, emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso - di comune accordo - al relativo procedimento.**

**2 - L'istanza del contribuente, contenente l'indicazione del recapito, anche telefonico, deve essere presentata al Servizio Entrate mediante consegna diretta o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC al domicilio digitale del Comune.**

**3 - L'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado e l'eventuale impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.**

**4- Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sempre che questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, il comune formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui ai commi 1 e 2 perde efficacia.**

**5- Il raccordo tra i due istituti del contraddittorio preventivo e dell'accertamento con adesione è sintetizzato dal seguente diagramma:**



• **Art. 8 Perfezionamento della definizione**

Il comma 3 viene abrogato ed i commi 1 e 4 vengono riformulati nel modo che segue:

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>1 - La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.</p> <p>2 - Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio tributi la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinatario.</p> <p>3 - Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è l'iscrizione a ruolo, l'ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.</p> <p>4 - A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a Lire 5.000.000 è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 6, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali.</p>	<p>1 - La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle <b>interesse</b> somme dovute <b>ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.</b></p> <p>2 - Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio tributi la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinatario.</p> <p>3 (abrogato)</p> <p>4 - <b>A richiesta dell'interessato è ammessa la possibilità di corrispondere le somme dovute anche ratealmente, secondo quanto disposto dal Regolamento generale delle entrate comunali. A partire dalla seconda rata si applicano gli interessi al tasso legale. Per importi superiori ad Euro 10.000,00 la rateazione del versamento richiede il rilascio di una garanzia consistente in fidejussione bancaria o polizza assicurativa intestata al Comune di Castelnuovo ne' Monti. La garanzia deve garantire il credito per un anno oltre la scadenza dell'ultima rata ed il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza il comune a riscuotere l'intero debito residuo a carico dell'ente che ha prestato la garanzia, che dovrà provvedere al saldo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta motivata ad esso trasmessa a mezzo raccomandata A.R. o via PEC al domicilio digitale presente negli indici di cui agli art. 6 bis, ter e quater del D. Lgs. 82/2005.</b></p>

--	--

• **Art. 10 Riduzione delle sanzioni**

Al comma 1 la parola “quarto” viene sostituita da “terzo”, per adeguamento a quanto attualmente previsto dal D. Lgs. 218/1997; i commi 2 e 3 vengono abrogati

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>1 – A seguito della definizione le sanzioni applicabili per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.</p> <p>2 – Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, la riduzione ad un quarto delle sanzioni è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.</p> <p>3 – Sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per la mancata od incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti di cui all'art. 4, comma 2, formulati dal Comune</p>	<p>1 – A seguito della definizione le sanzioni applicabili per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un <b>terzo</b> del minimo previsto dalla legge.</p> <p>2 – <i>abrogato</i></p> <p>3 – <i>abrogato</i></p>

**Art. 11 Esito negativo del procedimento**

- Al comma tre viene eliminata la proposizione “ai sensi dell'art. 5, comma 2),”

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>3 – In caso d'esito negativo del procedimento l'ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento ed i termini sospesi ai sensi dell'art. 5, comma 2), riprendono a decorrere dalla data di ricezione da parte del contribuente della comunicazione di cui al precedente comma 2.</p>	<p>3 – In caso d'esito negativo del procedimento l'ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento ed i termini sospesi riprendono a decorrere dalla data di ricezione da parte del contribuente della comunicazione di cui al precedente comma 2.</p>

**Art. 12 Norme finali e transitorie**

Viene riformulato come di seguito riportato:

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>1 – Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.</p> <p>2 – L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'ufficio tributi, con riferimento anche a periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.</p>	<p>1- Il presente regolamento nel testo così modificato entra in vigore dal 01/01/2025</p> <p>2- <i>(abrogato)</i></p>

**RICHIAMATI** i commi 15, 15 bis e 15 ter dell'art. 13 del D. Lgs 201/2011 così come novellato dal D.L. 34/2019 convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019 (cd. Decreto Crescita) ai sensi dei quali a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al MEF esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998;

**VISTO** il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

**PRESO ATTO** della discussione riportata al punto N. 2 dell'o.d.g.;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 92 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale:

- tutti gli interventi relativi al presente punto all'o.d.g., sono riportati nella registrazione integrale della seduta su appositi supporti digitali allegati al presente atto e pubblicati sul sito dell'Ente;
- i supporti digitali sono conservati agli atti della Segreteria Comunale, assicurandone l'immodificabilità;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

**VISTO** il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 prot. Nr. 19583 del 10/12/2024;

**AD UNANIMITA'** di voti espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti;

### **DELIBERA**

**DI MODIFICARE ED INTEGRARE** il "Regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 137 del 30/12/98 come dettagliatamente indicato in premessa (modifica articoli 2,3,5,8,10, 11 e 12);

**DI PRENDERE ATTO** che, a seguito delle modificazioni ed integrazioni suddette, il testo del citato Regolamento risulta essere formulato come nell'allegato 1) al presente atto, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**DI APPROVARE** il Regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, comprensivo di tutte le note e richiami normativi;

**DI DARE** mandato agli uffici competenti per la pubblicazione e gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto;

**CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE** espressa per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti;

### **DELIBERA** inoltre

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 considerata l'esigenza di fornire al più presto ai contribuenti i parametri di calcolo e le indicazioni precise sulle modalità di applicazione dei tributi.

**Approvato e sottoscritto.**

**IL Sindaco**  
FERRARI Emanuele  
**(Atto sottoscritto digitalmente)**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
RINALDI Silvia  
**(Atto sottoscritto digitalmente)**